

LICENZA

CLIENTI RASSEGNA STAMPA (“CRS”)

per la riproduzione a favore di un numero predeterminato di utilizzatori

PROMOPRESS 2000 s.r.l., P.IVA 01554161008 - C.F. 06458290589, pec promopress2000@pec.it, con sede legale in Roma, Via Piemonte n. 64, in persona del suo legale rappresentante, Avv. Fabrizio Carotti, in proprio e quale mandataria degli Editori aderenti al “*Repertorio Promopress*” (di seguito “*Promopress*”),

E

COMUNE DI REGGIO EMILIA, P.IVA/C.F. 00145920351, pec comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it, con sede legale in Piazza Prampolini n. 1 – 42121 Reggio Emilia, in persona del suo legale rappresentante Maurizio Battini, Direttore Generale (di seguito “*il Cliente*”),

(di seguito, insieme, “*le Parti*”);

PREMESSO CHE

A. il Cliente ha stipulato con un'Agenzia di media monitoring compresa nell'elenco delle Agenzie autorizzate riportato sul sito di Promopress (www.repertoriopromopress.it) un contratto di fornitura di rassegna stampa (di seguito “*il Contratto di fornitura*”);

B. il Contratto di fornitura è identificato dalla sigla RDO_t2846422_11_p7288568 ed ha la seguente durata: dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022;

C. il Cliente intende mettere la rassegna stampa fornita dall'Agenzia di media monitoring a disposizione di utilizzatori riconducibili alle seguenti categorie: dipendenti del Comune di Reggio Emilia e della Provincia di Reggio Emilia, come da elenco fornito con comunicazione della Direzione generale del Comune di Reggio Emilia, trasmessa in data 22/09/2021, e allegata al presente Contratto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Promopress autorizza il Cliente a riprodurre e/o comunicare e/o a mettere a disposizione, in qualunque forma, anche digitale, la rassegna stampa di cui in premessa sino ad un numero massimo di n. 125 utilizzatori.

Articolo 2

La presente licenza ha durata dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022.

Articolo 3

È fatto divieto al Cliente di chiedere corrispettivi per la riproduzione e/o la comunicazione e/o la messa a disposizione della rassegna stampa.

Articolo 4

È fatto divieto al Cliente di mettere la rassegna stampa a disposizione di utilizzatori che non siano quelli di cui alla lett. C delle premesse.

Il Cliente farà espresso divieto agli utilizzatori ai quali viene messa a disposizione la rassegna stampa di riprodurla e/o comunicarla e/o metterla ulteriormente a disposizione.

Articolo 5

Il Cliente pagherà a Promopress l'importo su base annua di euro 6.200,00, più IVA, corrispondente allo scaglione n. 10 della Tabella allegato A (di seguito "*la Tabella*"), categoria Enti pubblici e Associazioni, con le seguenti modalità:

- 50% alla sottoscrizione del presente accordo;
- 50% nei 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza della prima metà del periodo di durata della licenza.

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 e s.m.i.

Articolo 6

Nei 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza di ogni semestre dalla sottoscrizione del presente accordo, nonché, in ogni caso, nei 10 (dieci) giorni successivi alla cessazione del presente accordo, il Cliente comunicherà a Promopress, utilizzando il modello allegato al presente accordo alla lettera B (di seguito, "*la Dichiarazione*"), il numero degli utilizzatori ai quali è stata messa a disposizione, nel periodo di tempo considerato, la rassegna stampa.

In questo numero non si considereranno gli utilizzatori ai quali è stata messa a disposizione la rassegna stampa che abbia ad esclusivo oggetto il Cliente ("*Dicono di noi*"); tale esclusione è accordata solo in presenza di eventi particolari che riguardino il Cliente, per un massimo di n. 3 (tre) eventi annuali e previa comunicazione a Promopress. Ulteriori utilizzi dovranno essere espressamente concordati tra le Parti.

La Dichiarazione dovrà essere firmata da persona avente potere di rappresentanza del Cliente o da un suo delegato.

In alternativa, i dati di cui alla Dichiarazione potranno essere attestati da un ente certificatore abilitato.

Articolo 7

Nel caso in cui gli utilizzatori ai quali è stata messa a disposizione la rassegna stampa risultino di

numero superiore a quello indicato nell'art. 1, l'importo annuo di cui all'art. 5 sarà automaticamente e retroattivamente sostituito dall'importo previsto dalla Tabella per tale superiore numero.

Il relativo conguaglio avrà luogo nei successivi 15 (quindici) giorni.

Articolo 8

Il Cliente consente espressamente che, da parte di enti attestatori abilitati o di altri soggetti terzi, siano posti in essere controlli sulla veridicità di quanto dallo stesso dichiarato nel presente accordo e/o nelle sue Dichiarazioni.

Il Cliente si impegna a mettere a disposizione del soggetto cui è demandata la verifica tutte le informazioni necessarie per il suo corretto espletamento.

Il costo della verifica sarà a carico di Promopress se la stessa confermerà la veridicità dei dati indicati nel presente accordo e nelle Dichiarazioni. Diversamente, sarà a carico del Cliente.

Articolo 9

Le Parti convengono che tanto il mancato integrale pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 5 e 7, quanto la mancata trasmissione della Dichiarazione nei termini di cui all'art. 6, ovvero la sua trasmissione incompleta, trascorso il termine di 10 (dieci) giorni dall'invio da parte di Promopress di atto di messa in mora, costituiscono grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. e, allo stesso tempo, causa risolutiva dell'accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Costituiscono grave inadempimento, ai medesimi fini, il rifiuto, anche per fatti concludenti, di consentire la verifica di cui all'art. 8, nonché gli ostacoli posti dal Cliente al suo svolgimento.

Nel caso in cui il Cliente ometta, trascorso il termine di 10 (dieci) giorni dall'atto di messa in mora di cui al comma 1, la trasmissione della Dichiarazione, si presume che la rassegna stampa sia stata messa a disposizione di un numero di utilizzatori corrispondente allo scaglione n. 5 della Tabella, con conseguente obbligo per il Cliente di pagare i corrispondenti importi. È fatta comunque salva, per entrambe le parti, la facoltà di prova contraria.

Nel caso in cui nella Dichiarazione sia stato indicato un numero di utilizzatori cui è stata messa a disposizione la rassegna stampa inferiore a quello reale, il Cliente è tenuto al pagamento degli importi previsti dalla Tabella per tale superiore numero, con una maggiorazione del 25%, oltre agli interessi di mora come previsti dall'ultimo comma dell'art. 4. La maggiorazione si riduce al 15% qualora, prima dell'avvio del procedimento di verifica, il Cliente presenti una comunicazione integrativa della Dichiarazione.

Nel caso in cui, accertata la non veridicità della Dichiarazione, non sia possibile accertare il numero degli utilizzatori ai quali è stata messa a disposizione la rassegna stampa, sono dovuti gli importi calcolati ai sensi del comma 3, maggiorati del 25% e degli interessi di mora di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

Articolo 10

Tutte le controversie derivanti dal presente accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute ad un arbitro unico, in conformità del "Regolamento per Arbitrato Semplificato di Arbitra Camera" della Camera di Commercio di Roma,



che il Cliente dichiara di conoscere e di accettare. L'arbitro procederà in via rituale e secondo diritto.

La decisione arbitrale che accerti la non veridicità della Dichiarazione sarà pubblicata sui siti istituzionali di Promopress e del Cliente.

Articolo 11

Restano fermi tutti gli obblighi previsti dal Contratto di fornitura.

Articolo 12

Ogni comunicazione inerente al presente accordo avverrà a mezzo pec.